

postaprotezione incendio mutui

Contratto di assicurazione incendio

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

postaprotezione incendio mutui

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde
800.13.18.11

Indice

| | | |
|--|------|------------|
| Nota Informativa comprensiva del Glossario | PAG. | 1/5 |
| A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE | PAG. | 1/5 |
| B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO | PAG. | 1/5 |
| C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI | PAG. | 3/5 |
| Glossario | PAG. | 5/5 |
| | | |
| Condizioni di Assicurazione per le garanzie della Polizza Collettiva n. 00002 stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. | PAG. | 1/6 |
| Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | PAG. | 1/6 |
| Art. 2 - Pagamento del premio. Decorrenza e durata della garanzia | PAG. | 1/6 |
| 2.1 - Limiti assuntivi | PAG. | 1/6 |
| Art. 3 - Variazioni del contratto di mutuo | PAG. | 1/6 |
| 3.1 - Estinzione anticipata totale del mutuo | PAG. | 1/6 |
| 3.2 - Estinzione anticipata parziale del mutuo | PAG. | 1/6 |
| 3.3 - Surroga Passiva (c.d. portabilità) | PAG. | 1/6 |
| 3.4 - Rinegoziazione del mutuo | PAG. | 2/6 |
| Art. 4 - Aggravamento del rischio | PAG. | 2/6 |
| Art. 5 - Recesso in caso di sinistro | PAG. | 2/6 |
| Art. 6 - Oneri fiscali..... | PAG. | 2/6 |
| Art. 7 - Foro competente | PAG. | 2/6 |
| Art. 8 - Rinvio alle norme di legge | PAG. | 2/6 |
| Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione | PAG. | 2/6 |
| Art. 10 - Esclusioni | PAG. | 3/6 |
| Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | PAG. | 3/6 |
| Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate | PAG. | 3/6 |
| Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro..... | PAG. | 3/6 |
| Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno | PAG. | 3/6 |
| Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno | PAG. | 3/6 |
| Art. 16 - Mandato dei periti | PAG. | 4/6 |
| Art. 17 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno | PAG. | 4/6 |
| Art. 18 - Assicurazione presso diversi assicuratori..... | PAG. | 4/6 |
| Art. 19 - Limite massimo dell'indennizzo | PAG. | 4/6 |
| Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo..... | PAG. | 4/6 |
| Art. 21 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio | PAG. | 5/6 |
| Art. 22 - Contenuto degli apparecchi somministratori di calore..... | PAG. | 5/6 |
| Art. 23 - Comunicazioni | PAG. | 5/6 |
| Art. 24 - Obblighi del Contraente | PAG. | 5/6 |

| | | |
|--|------|------------|
| Art. 25 - Disdetta dell'Assicurato | PAG. | 5/6 |
| Art. 26 - Prescrizione | PAG. | 5/6 |
| Art. 27 - Rinuncia al diritto di rivalsa | PAG. | 5/5 |
| Art. 28 - Reclami | PAG. | 5/6 |
| Art. 29 - Clausola di vincolo | PAG. | 5/6 |

Moduli ed Informative Accessorie

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri

Modulo di Denuncia Sinistro

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Modulo richiesta estinzione o mantenimento copertura assicurativa

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono evidenziate con una specifica retinatura azzurra.

Nota Informativa comprensiva del Glossario

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Poste Assicura S.p.A, società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203).

Sito internet: www.poste-assicura.it, posta elettronica: infoclienti@poste-assicura.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Poste Assicura S.p.A. ha dato inizio all'attività assicurativa il 1 Aprile 2010 con un capitale sociale pari a Euro 5 milioni come richiesto dalla normativa vigente.

Tale patrimonio è sufficiente a coprire i requisiti minimi di legge richiesti quale indice di solvibilità.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato per l'intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo.

Avvertenza: L'Assicurato, fermo quanto stabilito all'Art. 29 delle Condizioni di Assicurazione, ha la facoltà di disdire annualmente la garanzia con preavviso di 60 giorni da ogni scadenza annuale, tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto e l'originale del Modulo di Adesione, da inviare a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 – Roma

La disdetta comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del premio pagato al netto delle imposte e della quota relativa al rischio già corso, come meglio specificato all'Art. 25 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'Impresa si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un "Mutuo BancoPosta", sottoscritto il Modulo di Adesione a Posta-protezione Incendio Mutui e pagato il relativo premio unico, una copertura finalizzata a consentire all'Assicurato il rimborso del debito in linea capitale come da piano di ammortamento originario verso l'Ente Erogante in caso di danni materiali e diretti al Fabbricato oggetto del Mutuo, causati da incendio e da altri eventi specificati nelle Condizioni di Assicurazione.

L'Assicurato è la persona che accende il Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane e il Beneficiario è l'Ente Erogante.

Si precisa pertanto che, salvo il caso di estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo, l'Impresa verserà le somme dovute ai sensi della presente copertura all'Ente Erogante, che si intende autorizzato a trattenerle per la decurtazione e l'estinzione del credito residuo derivante dal Contratto di Mutuo.

3.1 Descrizione sintetica della garanzia offerta

In caso di danni materiali e diretti al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta, causati da incendio e da altri eventi specificati nelle Condizioni di Assicurazione, l'Impresa pagherà al Beneficiario una somma il cui importo è commisurato all'ammontare del debito residuo in linea capitale che al momento del sinistro residua dal rapporto di mutuo secondo il piano di ammortamento originario. La determinazione del danno ed il relativo indennizzo vengono determinati come segue:

- 1) in caso di danno totale l'indennizzo è pari al debito residuo, risultante al momento del sinistro, a saldo del capitale finanziato dall'Ente Erogante;
- 2) in caso di danno parziale verrà liquidato un importo pari al danno accertato proporzionato al rapporto fra il debito residuo risultante al momento del sinistro a saldo del capitale finanziato dall'Ente Erogante e il valore finanziato.

Nel caso di rate insolute il debito residuo verrà calcolato al netto di tali rate e di eventuali interes-

si che ne conseguono.

Non verrà pertanto applicata in alcun caso la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Si rinvia agli Artt. 9 e 17 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: Il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli Artt. 2.1, 4, 9, 10, 14, 17, 19 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: Le coperture prevedono la presenza di limiti massimi di indennizzo.

Si rinvia agli Artt. 2.1, 9 e 17 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assicurato si riportano due situazioni ipotetiche relative al meccanismo di funzionamento dei limiti relativi alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro:

| Esemplificazione numerica del limite di indennizzo | Importo indennizzato a seguito di un sinistro causato da incendio | Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro | Limite di indennizzo previsto per tali spese | Spese coperte |
|--|---|--|--|---------------|
| Esempio 1 | € 50.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 (10% di 50.000) | € 5.000,00 |
| Esempio 2 | € 50.000,00 | € 20.000,00 | € 5.000,00 (10% di 50.000) | € 5.000,00 |

3.2 Durata delle garanzie

La durata della garanzia è variabile da un minimo di 120 mesi ad un massimo di 480 mesi e deve coincidere con la durata del mutuo.

Nel caso di mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata effettiva dello stesso, fino al limite di 360 mesi.

In ogni caso le garanzie cessano prima della scadenza pattuita al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

1. disdetta da parte dell'Assicurato ai sensi degli Artt. 25 e 29 delle Condizioni di Assicurazione;
2. estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ove l'Assicurato non abbia comunicato all'Impresa la volontà di mantenere in essere la copertura ai sensi degli Artt. 3.1 e 3.3 delle Condizioni di Assicurazione.

3.3 Limiti assuntivi

Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alla Polizza Collettiva è pari al debito con-

trato dall'Assicurato, fermo il limite massimo di Euro 1.000.000,00 (1 milione).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze e possono compromettere il diritto alla prestazione come specificato agli Artt. 1, 14 e 21 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio, come specificato all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione e con riferimento all'Art. 21 delle stesse.

Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita

| | Ipotesi | Aggravamento del rischio |
|----------|--|--------------------------|
| A | 40 Kg di infiammabili ad uso esclusivo di manutenzione esistenti nei locali occupati dall'Assicurato | NO |
| B | 60 Kg di infiammabili ad uso esclusivo di manutenzione esistenti nei locali occupati dall'Assicurato | SI |

totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

6. Premi

La garanzia viene prestata a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione di un premio, il cui ammontare è determinato dall'importo del mutuo e dalla durata del finanziamento.

Nel caso di mutui a rata fissa e tasso e durata variabili il premio verrà calcolato in base alla durata di 360 mesi.

Il premio è riportato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto al Contraente tramite l'Ente Erogante al momento dell'erogazione del Mutuo in forza del mandato irrevocabile conferito dall'Assicurato allo stesso.

Il premio, così rifinanziato, viene addebitato sul conto corrente BancoPosta dell'Assicurato contestualmente all'importo delle rate di mutuo.

Non sono previste ulteriori modalità di pagamento.

Avvertenza: L'Impresa o l'Intermediario non possono applicare sconti di premio.

Con riferimento ad un mutuo di 100.000,00 Euro con durata di 15 anni, il premio finale a carico del cliente è pari a 180,00 Euro, di cui 34,16 Euro rappresentano l'importo percepito dall'intermediario (23% del premio imponibile).

Con riferimento ad un mutuo di 100.000,00 Euro con durata di 20 anni, il premio finale a carico del cliente è pari a 240,00 Euro, di cui 45,54 Euro rappresentano l'importo percepito dall'intermediario (23% del premio imponibile).

La remunerazione riconosciuta in media all'intermediario ammonta a 35,00 Euro.

Avvertenza: Si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo, l'Impresa, qualora non risultino sinistri aperti, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, diventandone il Beneficiario.

In tale caso, le prestazioni faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato.

Si rinvia all'Art.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7. Rivalse

Avvertenza: L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei soggetti di cui all'Art. 27 delle

Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: Fermo quanto specificato all'Art. 29 delle Condizioni di Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa e l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, possono recedere dalla copertura. La comunicazione, da effettuarsi con le modalità indicate per la disdetta, ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio. L'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali sono pari al 22,25% del premio (21,25% a titolo di imposta sulle assicurazioni e 1% a titolo di addizione antiracket).

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: In caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Impresa nei termini e con le modalità previsti dall'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.

Eventuali spese per la ricerca del danno sono a carico dell'Assicurato mentre quelle per la stima del danno sono ripartite secondo i criteri indicati all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

a mezzo fax al n°: **06.5492.4402.**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

In caso di controversia con l'Impresa, l'Assicurato, salvo diverse disposizioni di legge, può sempre rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell'Impresa (www.poste-assicura.it).

Poste Assicura S.p.A. é responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



**Il Rappresentante legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina
Amministratore Delegato
Poste Assicura S.p.A.**

Glossario

Assicurato: il/i soggetto/soggetti richiedente/i il mutuo che ha/hanno sottoscritto il Modulo di Adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione.

Assicuratore/Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A. (sede legale: Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma).

Beneficiario: il soggetto al quale viene corrisposta la prestazione prevista dalla presente polizza, ossia l'Ente Erogante, salvi i casi di cui all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

Contraente: Poste Italiane S.p.A., che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Contratto di Mutuo: il contratto di mutuo tra l'Ente Erogante e l'Assicurato dal quale derivano le prestazioni oggetto della presente Polizza Collettiva.

Decorrenza: dalle ore 24 del giorno in cui il mutuo viene effettivamente erogato a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto.

Ente Erogante: si intende la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario 3, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari soggetto che eroga il Finanziamento ai sensi degli Artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il "T.U.B.").

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'unità immobiliare oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso, costituita da tutte le opere murarie, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate; impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione (affreschi e statue non aventi valore artistico). Sono altresì comprese le pertinenze alle singole unità immobiliari assicurate.

È escluso quanto non sopra richiamato, quali a titolo

indicativo e non esaustivo le attrezzature e l'arredamento.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

Intermediario: Poste Italiane S.p.A.

Modulo di Adesione: il documento che il cliente firma all'atto della sottoscrizione del Contratto di Mutuo e dal quale deriva la garanzia assicurativa.

Polizza Collettiva: è la polizza che Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'Art. 1891 del Codice Civile, ha sottoscritto per conto della propria clientela (vale a dire i soggetti che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile ratealmente denominato "Mutuo BancoPosta"), con Poste Assicura S.p.A. al fine di consentire, alla clientela di cui si tratta, di poter aderire alla copertura assicurativa a tutela dei danni materiali e diretti al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta causati da incendio e da altri eventi indicati nelle Condizioni di Assicurazione. Poste Italiane S.p.A., in qualità di Contraente di detta Polizza Collettiva, riconosce a ciascun Assicurato tutti i diritti derivanti dalla copertura assicurativa alla quale la medesima ha aderito.

Premio: la somma dovuta dall'Assicurato a Poste Assicura S.p.A.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno.

Mod. 0053/1 Ed. marzo 2011

data ultimo aggiornamento: 21 marzo 2011

Condizioni di Assicurazione

per le garanzie della Polizza Collettiva n. 00002

stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Assicura S.p.A.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio. Decorrenza e durata della garanzia

A fronte della garanzia è dovuto un premio unico anticipato che l'Assicurato corrisponde a Poste Assicura S.p.A. tramite l'Ente Erogante.

Le garanzie assicurate con la presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui il mutuo viene effettivamente erogato a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto.

Resta fermo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze.

La durata delle garanzie, cioè l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo e non potrà, comunque, superare i 40 anni.

Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata effettiva dello stesso fino al limite di 30 anni. Il premio verrà calcolato in base a tale durata massima.

2.1 - Limiti assuntivi

Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alla Polizza Collettiva è pari al debito contratto dall'Assicurato con il rapporto di mutuo, fermo il limite massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione).

Art. 3 - Variazioni del contratto di mutuo

Nel caso intervengano variazioni al contratto di mutuo, al fine di aggiornare la relativa copertura assicurativa, l'Assicurato può ricevere supporto rivolgendosi all'Ufficio Postale di emissione o al call center al n. 800.13.18.11.

3.1 Estinzione anticipata totale del mutuo

In caso di anticipata estinzione totale del rapporto di mutuo, qualora non risultino sinistri aperti, l'Impresa restituirà, al netto delle imposte, la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Tale importo sarà determinato moltiplicando il debito residuo in linea capitale (secondo il piano di

ammortamento originario) risultante alla data di estinzione anticipata per il tasso di tariffa imponibile applicato al momento dell'adesione alla presente copertura.

L'importo sopra determinato sarà accreditato dall'Impresa sul conto corrente BancoPosta dell'Assicurato oppure su altro conto corrente debitamente indicato dallo stesso Assicurato sul Modulo richiesta estinzione o mantenimento copertura assicurativa, da inoltrare a Poste Assicura S.p.A. in occasione della richiesta di estinzione del Mutuo.

In alternativa alla richiesta di restituzione del premio non goduto, l'Assicurato ha la facoltà di chiedere (utilizzando il Modulo sopra menzionato) che le garanzie rimangano in vigore fino alla scadenza contrattuale iniziale con riferimento al piano originariamente sottoscritto; in tale caso il Beneficiario della garanzia sarà l'Assicurato.

3.2 Estinzione anticipata parziale del mutuo

In caso di estinzione anticipata parziale del mutuo, l'assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza iniziale del contratto e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originario. Nel caso in cui al momento del sinistro si verifichi un'eccedenza delle somme dovute rispetto al debito che alla data del sinistro residua in linea capitale dal rapporto di mutuo, tale differenza sarà liquidata a favore dell'Assicurato.

3.3 Surroga Passiva (c.d. portabilità)

In caso di Surroga Passiva, ovvero trasferimento del mutuo BancoPosta ad altro Istituto Bancario tramite la cosiddetta operazione di portabilità, la garanzia cesserà e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalla data di trasferimento del rapporto di mutuo.

Qualora non risultino sinistri aperti, Poste Assicura S.p.A. restituirà, al netto delle imposte, la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Tale importo sarà determinato moltiplicando il debito residuo in linea capitale (secondo il piano di ammortamento originario) risultante alla data di estinzione anticipata per il tasso di tariffa imponibile applicato al momento dell'adesione alla presente copertura.

L'importo sopra determinato sarà accreditato da Poste Assicura S.p.A. sul conto corrente BancoPosta dell'Assicurato oppure su altro conto cor-

rente debitamente indicato dallo stesso Assicurato sul Modulo richiesta estinzione o mantenimento copertura assicurativa, da inoltrare a Poste Assicura S.p.A. congiuntamente alla comunicazione di avvenuto trasferimento del rapporto di mutuo. In alternativa alla richiesta di restituzione del premio non goduto, l'Assicurato ha la facoltà di chiedere (utilizzando il Modulo sopra menzionato) che la garanzia rimanga in vigore fino alla scadenza contrattuale iniziale con riferimento al piano originariamente sottoscritto; in tale caso il Beneficiario delle garanzie sarà l'Assicurato o il nuovo Ente Erogante come indicato in tale Modulo.

3.4 Rinegoziazione del mutuo

In caso di rinegoziazione del Mutuo BancoPosta, vale a dire la modifica di termini del contratto di mutuo stipulato con l'Ente Erogante, l'Assicurato potrà richiedere direttamente a Poste Assicura S.p.A. (utilizzando il Modulo richiesta estinzione o mantenimento copertura assicurativa) la cessazione della vigente adesione alla Polizza Collettiva e la contemporanea nuova adesione sulla base delle condizioni di finanziamento rinegoziate.

In tale caso la copertura vigente dovrà intendersi risolta dalla data di effetto della rinegoziazione del rapporto di mutuo, mentre la nuova adesione decorrerà dal pagamento dell'eventuale integrazione di premio dovuta dall'Assicurato. Tale importo sarà determinato come differenza tra il premio calcolato sulla base delle condizioni di mutuo rinegoziate ed il premio non goduto relativo all'adesione cessata.

Il premio non goduto sarà ottenuto moltiplicando il debito residuo in linea capitale alla data di effettiva rinegoziazione (determinato secondo il piano di ammortamento originario) per il tasso di tariffa imponibile applicato sulla base del mutuo originario

L'importo sopra determinato dovrà essere versato dall'Assicurato a Poste Assicura S.p.A. con le modalità comunicate da quest'ultima.

Qualora la differenza di premio comporti un rimborso, Poste Assicura S.p.A. procederà in tal senso verso l'Assicurato.

In alternativa a quanto sopra, è facoltà dell'Assicurato mantenere l'attuale adesione e pertanto le garanzie rimarranno in vigore per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.

Tale comunicazione dovrà essere inoltrata a Poste Assicura S.p.A., utilizzando l'apposito Modulo sopra menzionato.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o

parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Fermo quanto previsto all'Art. 29, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato e l'Impresa possono recedere dalla singola adesione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso Poste Assicura S.p.A., entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 7 - Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato salvo diverse disposizioni di legge

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione

In caso di danni materiali e diretti al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta, causati da incendio e da altri eventi come di seguito specificati, Poste Assicura S.p.A. corrisponde al Beneficiario la prestazione assicurata, il cui importo è correlato, con le modalità di cui al successivo Art. 17, all'ammontare del debito che residua dal rapporto di mutuo contratto dall'Assicurato secondo il piano di ammortamento originario. Le spese coperte sono:

- 1) i danni materiali al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso:
 - a) direttamente causati da: incendio; fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via non appartenenti e non in uso all'Assicurato;
 - b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito il Fabbricato oppure provocati da enti posti nell'ambito di 20 m. da esso, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di im-

- pianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- 2) i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato;
 - 3) i guasti causati al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
 - 4) le spese necessarie e ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza – compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 52.000,00, fermo restando quanto previsto dall'Art. 17.

Art. 10 - Esclusioni

1) Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, valanghe, slavine, franamenti, smottamenti, eventi atmosferici, umidità, stillicidio, penetrazione d'acqua;
- e) derivanti da smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

2) L'assicurazione non comprende i danni al contenuto del Fabbricato assicurato.

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Spetta all'Assicurato compiere gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei danni. La liquidazione dei danni effettuata da Poste Assicu-

ra S.p.A. o persona/società incaricata è vincolante anche per il Contraente ed il Beneficiario, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza viene pagato al Beneficiario.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

Poste Assicura S.p.A. si riserva di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Poste Assicura S.p.A. secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso a Poste Assicura S.p.A. entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- c) fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Poste Assicura S.p.A.;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Beneficiario che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Poste Assicura S.p.A. o da persona/società da questa incaricata, con l'Assicurato o persona/società da lui designata; oppure:
- b) (a richiesta di Poste Assicura S.p.A. o dell'Assicurato) fra due Periti nominati uno da Poste Assicura S.p.A. ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo

quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle due Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle due Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle due Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 16 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 13;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 17;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 15 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle due Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le due Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno ed il relativo indennizzo vengono effettuati come segue:

- 1) in caso di danno totale l'indennizzo è pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del sinistro secondo il piano di ammortamento originario. Nel caso di rate insolte il debito residuo verrà calcolato al netto di tali rate e di eventuali interessi che ne conseguono;

- 2) in caso di danno parziale verrà liquidato un importo pari al danno accertato proporzionato al rapporto fra il debito residuo in linea capitale risultante al momento del sinistro secondo il piano di ammortamento originario e il valore finanziato. Nel caso di rate insolte il debito residuo verrà calcolato al netto di tali rate e di eventuali interessi che ne conseguono.

Non verrà pertanto applicata in alcun caso la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

L'Assicurato acconsente che la liquidazione dell'indennizzo di cui sopra venga effettuata a favore del Beneficiario a pareggio del debito residuo del capitale finanziato inizialmente.

Art. 18 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Poste Assicura S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 19 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo Poste Assicura S.p.A. potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Poste Assicura S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa richiesta, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 10-1 lettera c).

Il Beneficiario delle garanzie previste dalla Polizza Collettiva è l'Ente Erogante. Conseguentemente l'Assicurato riconosce fin d'ora che la Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento dell'indennizzo con il versamento del medesimo all'Ente Erogante. Si intende che l'Ente Erogante è autorizzato a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l'estinzione del

residuo credito derivante dal Contratto di Mutuo.

Art. 21 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di:

- 1 Kg di esplosivi;
- 50 Kg di infiammabili ad uso esclusivo di manutenzione nonché di quelli in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
- 50 Kg di merci speciali.

Non si tiene conto di esplosivi, infiammabili e merci speciali esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

Art. 22 - Contenuto degli apparecchi somministratori di calore

È escluso dall'assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; Poste Assicura S.p.A. non risponde inoltre dei danni a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

Art. 23 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto e dirette a Poste Assicura S.p.A. dovranno essere inviate, per iscritto, al seguente indirizzo, con indicazione, nell'oggetto della lettera, degli elementi identificativi del contratto:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
n° fax: 06.5492.4474

Art. 24 - Obblighi del Contraente

Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 2.1, il Contraente si impegna ad inserire in copertura tutti coloro con i quali abbia stipulato un Contratto di Mutuo ed abbiano espresso la loro adesione alla presente Polizza Collettiva sottoscrivendo il previsto Modulo di Adesione.

Il Contraente, inoltre, si impegna a consegnare all'Assicurato il Fascicolo Informativo, comprensivo delle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Art. 25 - Disdetta dell'Assicurato

L'Assicurato ha la facoltà di disdire annualmente la polizza con preavviso di sessanta giorni. La disdetta dell'Assicurato comporta la restituzione da parte di Poste Assicura del premio pagato al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio già corso. Si precisa che, ai sensi dell'Art. 29 delle Condizioni di Assicurazione, la disdetta può avere corso solo successivamente al consenso dell'Ente Erogante. In assenza di tale consenso il rapporto assicurativo pro-

seguirà alle medesime condizioni.

Art. 26 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Art. 27 - Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, ospiti e visitatori in genere, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 28 - Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4402.**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel. 06-42.133.1.

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 29 - Clausola di vincolo

Le prestazioni assicurative sono integralmente vincolate, a tutti gli effetti, a favore dell'Ente Erogante (Deutsche Bank S.p.A.) fino al valore del debito residuo, in qualità di creditore ipotecario in virtù del mutuo erogato. Pertanto Poste Assicura S.p.A. si obbliga a:

- a) comunicare all'Ente Erogante ogni sinistro occorso all'immobile, ovvero a parte dello stesso, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- b) riconoscere il pagamento di ogni indennizzo esclusivamente e direttamente in capo all'Ente Erogante relativamente al credito residuo e notificare ogni disposizione di pagamento tramite apposita comunicazione;

- c) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con la presente polizza senza il preventivo consenso dell'Ente Erogante;
- d) comunicare tempestivamente all'Ente Erogante l'eventuale disdetta dalla copertura esercitata dall'Assicurato o dall'Impresa stessa, dando ricorso solo dopo aver ricevuto il consenso dell'Ente Erogante. Restano salvi i diritti derivanti all'Impresa dall'applicazione dell'Art. 1898 del Codice Civile.

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRO.

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri⁽¹⁾

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti mediante la compilazione del "Modulo di Denuncia Sinistro" o da altri soggetti⁽²⁾ sono trattati al fine di:

- dare esecuzione al contratto assicurativo e più in generale per ogni finalità assicurativa⁽³⁾, in particolare per procedere all'attività di liquidazione dei sinistri;
- adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all'esecuzione del contratto assicurativo;
- rilevare, previo Suo esplicito consenso, la qualità dei servizi o i bisogni della clientela;
- effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri. Il consenso per tale trattamento è facoltativo e, laddove concesso, potrà essere successivamente negato in qualsiasi momento senza che ciò produca alcun effetto sull'esecuzione del contratto di assicurazione.

Modalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁽⁴⁾, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione

Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori indicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche con le modalità indicate).

Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento per finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati. Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela. In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06/5492.4555**

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i

soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei diritti

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁵⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06/5492.4555

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.

La informiamo inoltre che relativamente alla gestione e liquidazione dei sinistri è stato nominato responsabile del trattamento dei dati personali:

Interconsult S.r.l.
Via al Ponte Calvi, 3/14
16124 Genova

La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all'avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.

Maggiori informazioni relative le modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

(1) Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003)

(2) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all' azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.

(3) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

(4) Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.

(5) Questi diritti sono previsti dall' Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") e successive modifiche ed integrazioni

- Poste Assicura S.p.A., con sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 – 00144 Roma (di seguito la "Compagnia").
- Poste Italiane S.p.A. – Divisione Servizi di Bancoposta, appartenente al Gruppo Poste Italiane, con sede legale in Viale Europa n.175, 00144 Roma (di seguito l'"Intermediario") (di seguito indicate congiuntamente come le "Società"), in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Art. 1 - Fonte dei dati personali

I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell'Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.

Art. 2 - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati, nell'ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di "antiriciclaggio", adeguamento a Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione).

Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte.

Inoltre il consenso non è necessario per il tratta-

to di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento. Con riferimento ai dati "sensibili", che ricomprendono, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l'impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.

- c) finalità per ricerche di mercato e/o finalità promozionali.

Previo Suo esplicito consenso, alcuni dei dati personali raccolti saranno trattati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.

Art. 3 - Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.

Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, sempre che a ciò acconsenta, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 4 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi Societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; periti che svolgono attività di

assistenza alle Società; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell'interesse della clientela.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.

Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo Art. 6.

All'interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Art. 5 - Diritti dell'interessato previsti dall'Art. 7 del codice

Ai sensi dell'Art. 7 del Codice l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento: la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

Infine l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 6 - Informazioni ed esercizio dei diritti

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice, il cliente può rivolgersi per iscritto a:

1. Poste Assicura S.p.A.,- Ufficio Privacy - Piazzale Konrad Adenauer 3 , 00144 Roma;
2. Poste Italiane S.p.A., Direzione Operazioni Bancoposta, presso la sede legale di Poste Assicura S.p.A. in Viale Europa n.175, 00144 Roma.

FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE

MODULO RICHIESTA ESTINZIONE O MANTENIMENTO COPERTURA ASSICURATIVA

Numero Polizza: Ufficio Postale Numero

Indirizzo:

Numero Mutuo:.....

Da spedire a mezzo raccomandata A.R. a:

Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma

oppure

a mezzo fax al numero **06.5492.4475**

L'ASSICURATO

Cognome e Nome Sesso M F data di nascita /..... /.....

Comune di nascita Prov Cod. Fisc.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Comune di residenza..... Cap..... Prov.....

Tel.: (casa)..... (ufficio)..... (cell).....

Indirizzo

Occupazione.....

informa Poste Assicura S.p.A. di aver provveduto ad inoltrare all'Ente Erogante la domanda di:

Estinzione anticipata del Mutuo Surroga passiva (c.d. Portabilità) Rinegoziazione
di cui, su richiesta di Poste Assicura S.p.A., invierà relativa documentazione.

Pertanto, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 Art. 49, chiede che in caso di esito positivo dell'operazione di cui sopra:

la polizza cessi la propria operatività e sia restituita la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (premio non goduto) determinato ex Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

L'importo determinato dovrà essere accreditato sul conto corrente BancoPosta dell'Assicurato IBAN

oppure sul conto corrente BancaIBAN

Nel caso di rinegoziazione chiede altresì di attivare una nuova polizza sulla base del mutuo rinegoziato utilizzando il premio non goduto a credito dell'importo da pagare per adeguare la copertura assicurativa in seguito alla rinegoziazione.

la polizza continui la sua operatività fino alla naturale scadenza secondo quanto indicato all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

In questo caso il Beneficiario sarà l'Assicurato stesso o il nuovo Ente Erogante come di seguito specificato:

.....

Data Firma

Pagina intenzionalmente lasciata in bianco

Poste Assicura S.p.A. • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 T(+39) 06 5492 41 F(+39) 06 5492 4203 • www.poste-assicura.it • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001 REA 1013058 • Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartenente al Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.

